

Riflessioni teologico-pastorali per il Corso Ta026 di CESARE GIRAUDD SJ: *La teologia della Confessione alla luce delle liturgie d'Oriente e d'Occidente* (Pontificio Istituto Orientale 2015-16)

EGIDIO MIRAGOLI

## Il confessore e il “de sexto”

in ID.[ed.],

*Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canonistiche e pastorali*,  
Ancora, Milano 1999, pp. 101-123

I canoni che ci apprestiamo a commentare, nella sistematica del Codice di diritto canonico non costituiscono un blocco unitario di materia; al contrario sono sparsi in due libri: nel libro IV, parte prima, dedicata ai sacramenti (e al sacramento della penitenza in particolare), e nel libro VII, parte seconda, che tratta delle pene per i singoli delitti (soprattutto quelli commessi nell'esercizio del ministero).

Benché l'orizzonte tematico sia quello del sacramento della penitenza, ciò che maggiormente lega i nostri canoni è questa espressione che potremmo considerare il loro “comune denominatore”: *sextum praeceptum Decalogi* (sesto precetto del Decalogo).

Diciamo subito, però, che tale espressione, e ancor più quella riassuntiva *de sexto* posta anche nel titolo in quanto molto “pratica” da usarsi – come del resto testimonia il suo abbondante utilizzo, anche tuttora, nel linguaggio di molti sacerdoti – **non è forse la più adatta e soddisfacente**. Innanzitutto perché richiama una **tradizione obsoleta, segnata da non pochi limiti e contraddizioni**.

La considerazione giuridica del nostro tema – **il confessore e i problemi della sessualità** –, infatti, trovava un esauriente e significativo complemento nei manuali di teologia morale che dal secolo XIX hanno diffuso e imposto la morale di sant'Alfonso de' Liguori. Utilizzati in tutti i seminari fin verso gli anni Cinquanta-Sessanta questi manuali – abbandonato lo schema delle virtù –, svolgono la morale sullo schema del Decalogo e in funzione del “buon confessore” (una morale del confessionale). Commentando pertanto il sesto precetto del Decalogo diventava facile raccogliere e comporre in modo ordinato i due termini della questione: **come il sacerdote nel ministero della confessione deve trattare i problemi relativi alla sessualità e da cosa deve guardarsi**.

Altra caratteristica dei citati manuali era la seguente: benché compilati in lingua italiana – almeno ultimamente – **il commento al “sesto comandamento” veniva svolto in lingua latina**, quasi a coprire con il riserbo di una lingua non sempre ben conosciuta, una materia (le tematiche relative alla sessualità) considerata delicata e imbarazzante ma che, in compenso, veniva poi analizzata con una **casistica minuziosa**, e così particolareggiata **che oggi non esiteremmo a definire perfino inopportuna**. Proprio perché evocativa di un certo modo di trattare il problema avremmo optato volentieri per un'espressione più moderna. Tuttavia, poiché il Codice l'ha conservata, anche noi la usiamo, dando a essa il senso di cui subito diremo.

Ma vi è un altro motivo. La tradizione della Chiesa conosce – e utilizza – **due formulazioni circa il sesto comandamento: una strettamente biblica, mutuata da Esodo 20, 14: «Non commettere adulterio», e l'altra propria della catechesi tradizionale della Chiesa cattolica: «Non fornicare» o «Non commettere atti impuri»**. La formulazione biblica ha come punto di partenza il matrimonio, e sembra più preoccupata di proteggere la vita matrimoniale, mentre la seconda si riferisce soprattutto alla gestione della sessualità genitale che si impone alla persona fin dalla adolescenza. Naturalmente non sono dizioni contrapposte, visto che si completano, essendo la seconda, più estensiva, il “perfezionamento” che Gesù annuncia, una applicazione della morale nuova che Gesù porta: «L'antico legislatore aveva lo scopo soprattutto di salvaguardare i diritti altrui; il nuovo invece si rivolge più direttamente all'individuo e lo vuole capace di vivere in castità». È indubbio, comunque, che **il senso delle due formulazioni non coincide** e potrebbe creare qualche difficoltà di interpretazione.

**Il Codice dei canoni delle Chiese orientali, promulgato nel 1990, ha fatto un'opzione diversa, sostituendo l'espressione “sesto precetto del Decalogo” con il vocabolo, più positivo, di “castità”** usandolo nei canoni corrispondenti a quelli che considereremo.

**Da parte nostra**, pur ricorrendo, a volte, per motivi di praticità, all'abbreviazione *de sexto*, **intenderemo sempre parlare del confessore in rapporto al tema della castità in modo complessivo**, sia riferita alla condizione coniugale che a tutti gli altri stati di vita.

**La trattazione può essere divisa in due parti.**

**Nella prima** considereremo **tre situazioni specifiche che, in materia di castità, possono, a detrimento del sacramento della penitenza e del fedele, compromettere il ministero e la figura del confessore.** Ma il tesoro della grazia è amministrato da uomini: è un tesoro in vasi di creta! (cf 2 Cor 4,7). Non scandalizzerà pertanto che si debba, purtroppo, ipotizzare e scongiurare il fatto che anche un sacerdote possa peccare contro la castità, e persino nell'esercizio del ministero: è questo il presupposto della norma.

**Nella seconda** parte allargheremo il discorso considerando **quali cautele la Chiesa richieda al confessore nel dialogo penitenziale in materia di sessualità e castità.**

Non deve, inoltre, suscitare meraviglia il fatto che **la Chiesa, circa il tema della sessualità, in rapporto alla confessione, stabilisca norme (e anche pene) molto più precise e severe che non per altri peccati-delitti.** I motivi sono molteplici e strettamente connessi tra loro: la grande rilevanza che nella Chiesa ha il sacramento della penitenza; il fatto che i peccati contro la sessualità sono sempre stati considerati materia grave; la peculiarità o unicità del rapporto penitente-confessore caratterizzato da una particolare confidenza che potrebbe sconfinare fino a oltraggiare la santità del sacramento.

## 1. L'assoluzione invalida del complice in peccato contro la castità (cann. 977 e 1378)

La prima situazione che dobbiamo considerare è la **delimitazione (revoca) della facoltà di assolvere** che il Codice stabilisce per il confessore nei confronti di un/una penitente che, fuori dal pericolo di morte, si accusa di aver con lui peccato contro la castità (peccato turpe, come veniva chiamato).

In rapporto alla buona o cattiva fede degli interessati, si possono configurare **due tipi di situazioni concrete:**

- ✓ **il sacerdote si trova, inaspettatamente** (e magari senza che il penitente stesso si avveda dell'identità del sacerdote) **a essere richiesto di assolvere** una persona che con lui ha peccato contro la castità o nel tempo precedente la sua ordinazione presbiterale o successivamente;
- ✓ **il sacerdote si trova a essere richiesto di assolvere** – quasi per un previo e tacito accordo – una persona con lui complice in peccato contro la castità.

**La Chiesa non tollera che ciò possa avvenire,** poiché ciò è lesivo della santità e riverenza dovuta al sacramento, e vi provvede con le norme dei canoni che seguono:

«L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (contra sextum Decalogi praeceptum) è invalida, eccetto che in pericolo di morte» (can. 977).

«Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica» (can. 1378).

Facciamo **qualche considerazione.**

1. Il delitto stigmatizzato dai canoni sopra riportati veniva configurato in maniera molto più dettagliata e severa nel Codice del 1917 la cui fonte era la Costituzione *Sacramentum poenitentiae* (1° giugno 1741) del papa Benedetto XIV, allegata a tutte le edizioni del Codice stesso. Nel Codice vigente la norma è semplificata e **il divieto di assolvere cessa in caso di pericolo di morte.** In questa circostanza **l'assoluzione è valida, anche qualora fossero presenti altri sacerdoti.**

2. Affinché si dia luogo al divieto del can. 977 occorrono i seguenti elementi:

- a) **reale complicità** da parte dei due (adesione formale interiore ed esteriore);
- b) **in un peccato contro la castità** (e pertanto sono escluse le complicità per altri peccati);
- c) **peccato grave ed esterno;**
- d) **che viene confessato;**
- e) **al di fuori del caso di pericolo di morte.**

Ricorrendo queste condizioni **il confessore non potrà dare assoluzione al penitente-complice** proprio per la presenza, nell'accusa, di questo peccato e, pertanto, poiché l'assoluzione è indivisibile (vale a dire, non si possono assolvere alcuni peccati e non gli altri; **o si assolve tutto o non si assolve affatto**) egli deve semplicemente **rimandare il/la penitente ad altro sacerdote.** «Tuttavia se il complice non confessa il peccato contro il sesto comandamento perché, per esempio, se n'è già confessato, egli può essere assolto dal confessore complice».

3. **La scomunica per il confessore che tentasse di assolvere è tra quelle più gravi**, poiché non ha bisogno di essere irrogata ma colpisce il confessore *ipso facto* e **non potrà essere rimessa se non dalla Santa Sede**, tramite la Penitenzieria Apostolica, per il foro interno, o in foro esterno dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il sacerdote che avesse violato il can. 977 dovrà quindi ricorrere tramite un altro sacerdote suo confessore. Questi, per iscritto, interpellerà la Penitenzieria Apostolica – senza violare il “sigillo sacramentale” vale a dire, senza rivelare il nome del sacerdote colpevole – chiedendo di poter rimettere la scomunica e come comportarsi con il penitente.

4. Stante le pene previste nel can. 1378, verrebbe proprio da pensare che ben difficilmente possa venir commesso tale delitto. **L’assoluzione del complice, infatti, non serve a nulla**: è invalida, e chi tenta di impartirla va incontro a gravissime sanzioni. Ma lo scopo del diritto penale è anche questo: in primo luogo **dissuadere dal compiere ciò che è male** per il fedele e la comunità. Fu proprio in considerazione del valore pedagogico della pena che nella Commissione per la revisione del Codice si chiese «*ut expresse typificetur delictuin absolutionis complicitis in peccato turpi*»<sup>4</sup>. Benché ciò non sia trascurabile, il divieto e la pena del Codice per questo caso si comprendono maggiormente se **situate nel periodo storico in cui sono nate** (anno 1741). Si pensi, per esempio, quanto **minore** fosse allora **la mobilità** e si pensi alla normativa allora vigente circa la giurisdizione del parroco per la assoluzione dei suoi fedeli.

5. La necessità del ricorso alla Santa Sede ha lo scopo di evidenziare agli occhi del penitente la gravità del delitto e di offrire al confessore, in una materia tanto delicata e complessa, maggior garanzia di retto giudizio. È quindi un aiuto anche per la tranquillità di coscienza del confessore stesso. Benché ogni fedele possa interporre il ricorso alla Santa Sede, è conveniente tuttavia che il ricorso avvenga tramite il confessore. Giova infine ricordare:

a) che **il can. 1357 concede al confessore la facoltà di assolvere dalla censura della scomunica nel caso in cui al penitente sia duro rimanere in stato di peccato grave**. In questo caso egli deve ingiungere al penitente l’obbligo di ricorrere, entro un mese, alla Santa Sede (diversamente ricadrebbe nella censura);

b) che **i rescritti con le risposte della Penitenzieria al confessore vanno quanto prima distrutti**.

6. Qualcuno però potrebbe chiedersi **come mai il Codice, e quindi la Chiesa, consideri solo la complicità in peccato turpi**. Premesso che lo stabilire determinate sanzioni per taluni peccati è una prassi pastorale della Chiesa finalizzata a evidenziare di volta in volta situazioni particolarmente gravi e ad arginare determinati fenomeni, **abbozziamo un tentativo di risposta**. Mentre per alcuni peccati di complicità (per esempio furto, calunnia...) l’assoluzione è legata al risarcimento o alla riparazione (e pertanto l’assoluzione anche da parte del complice non favorisce in alcun modo), nel caso della complicità in peccato contro il sesto comandamento tutto terminerebbe nell’assoluzione e pertanto che sia il complice ad assolvere potrebbe essere molto comodo. Certo, anche la penitenza imposta – fosse pure una preghiera – ha valore di “riparazione”, ma chiaramente questa è riparazione solo in senso simbolico e inadeguata.

## 2. La sollicitatio ad turpia (cann. 1387; 982; 1390)

Ci soffermeremo ora sui canoni 982, 1387, 1390. Se però li leggessimo nella successione numerica del Codice, potremmo non cogliere bene il loro significato.

Con la concisione tipica della lingua latina le due situazioni che essi presentano venivano definite *sollicitatio ad turpia* e *falsa delatio*. L’oggetto comune è la *sollicitatio ad turpia* – vale a dire l’istigazione-provocazione a peccare contro la castità – considerata in due diversi delitti:

1. **il delitto del confessore che nell’esercizio del ministero – o in occasione di questo – induce il/la penitente a peccare contro la castità** (can. 1387);

2. **il delitto del/della penitente che falsamente accusa** un confessore di averlo indotto a peccare contro la castità (can. 982).

Ecco i canoni:

«Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale» (can. 1387).

«Colui che confessa d’aver falsamente denunciato un confessore innocente presso l’autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano» (can. 982).

«Chi falsamente denuncia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui al can. 1387, incorre nell’interdetto *latae sententiae*, e, se sia chierico, anche nella sospensione» (can. 1390 § 1).

## 2.1. Il delitto di *sollicitatio ad turpia*

Possiamo riassumere il senso del canone 1387 in queste affermazioni:

- ✓ **potrebbe accadere che il rapporto confessore-penitente abbia a degenerare**, trasformando così il sacramento del perdono in occasione di peccato contro la castità;
- ✓ **perché ciò non accada, la Chiesa stabilisce pene severissime per il sacerdote colpevole** di questo delitto che, tuttavia, per poter essere punito necessita di essere conosciuto dal superiore mediante una denuncia fatta dal penitente o da altri.

Gli elementi che concorrono a configurare il nostro delitto sono:

- a) l’elemento oggettivo: la *sollicitatio* a peccare contro la castità, posta in atto dal sacerdote in quanto confessore;
- b) l’elemento soggettivo: la responsabilità morale grave del confessore;
- e) l’elemento legale: la pena stabilita.

Ci soffermiamo sul primo e il terzo elemento, quelli più propriamente giuridici.

- ✓ **Che cos’è innanzitutto la *sollicitatio***. Il termine ha il significato di “indurre a peccare” – nel senso più ampio del termine – contro la castità. La sollecitazione qui considerata, inoltre, è unicamente quella in stretto rapporto con il sacramento della confessione, nel senso che viene attuata da un sacerdote “in veste” di confessore, vale a dire: nell’atto della confessione, o in occasione o con il pretesto della confessione (*in actu vel occasione vel praetextu confessionis*).
- ✓ **Le pene previste sono una determinata** (la sospensione), **le altre indeterminate**, a seconda della gravità del delitto, fino a un massimo costituito dalla dimissione dallo stato clericale. In questo caso saremmo probabilmente in presenza di una situazione molto grave o ripetutasi. Sono tuttavia pene *ferendae sententiae* e pertanto è necessario che il superiore ecclesiastico venga a conoscenza, in qualche modo, del delitto perpetrato. Nel vecchio Codice (cann. 904 e 2368 § 2) il penitente veniva obbligato, pena la scomunica, alla denuncia; ora non più”. Tuttavia, visti i valori in gioco non vi è dubbio che se ciò si verificasse, sarebbe quanto mai opportuno che si informasse il superiore lasciando alla sua saggezza la valutazione del fatto.

**Senza denuncia il delitto rimane impunito.** Solo confessandosi a sua volta il sacerdote-reo potrebbe in un certo senso espiare tramite una salutare penitenza.

## 2.2. Il delitto di *falsa delatio nei confronti di un confessore accusato di sollicitatio ad turpia*

La Chiesa prevede la possibilità di punire chi, con atto formale, presso il superiore ecclesiastico denuncia calunniosamente per un delitto o lede la buona fama altrui (can. 1390 § 2). A maggior ragione la Chiesa cerca di impedire che un sacerdote confessore possa essere accusato ingiustamente del grave delitto di *sollicitatio ad turpia* che abbiamo sopra considerato. Vi provvede con i cann. 982 e 1390 § I. Con essi cerca di tutelare il confessore. Ecco come può configurarsi un caso concreto.

Potrebbe accadere che una persona accusi falsamente un confessore in rapporto allo specifico delitto di *sollicitatio ad turpia* perpetrato nei confronti suoi o di altri. In questo caso l’autorità ecclesiastica sarebbe tenuta a intervenire secondo la gravità, punendo il sacerdote. Essendo l’accusa falsa, l’accusatore incorre *ipso facto* nella pena dell’interdetto e, se chierico, anche nella sospensione commettendo senza dubbio un peccato grave che è tenuto a confessare.

Ebbene, la Chiesa si riserva di ristabilire giustizia proprio in questa circostanza. Quando egli nell’atto della confessione si accuserà di falsa denuncia relativamente alla nostra fattispecie, **non potrà essere assolto «se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia** e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano» (can. 982).

Ancora: il canone 1390 stabilisce che **il reo che denuncia falsamente incorra in modo automatico in una pena, diversa secondo che egli sia laico o chierico**. Se il reo è laico: la pena che *ipso facto* lo colpisce è quella dell’interdetto. Tale pena, «dal significato incerto» vieta alle persone l’uso di beni spirituali (cf can.

1332), come l’accesso ai sacramenti. Se il reo è chierico: alla pena stabilita si aggiunge anche la sospensione che consiste in una serie di divieti (cf can. 1333).

Al reo, comunque, incombe l’obbligo di farsi rimettere la censura, o in foro esterno o in foro sacramentale”.

### 3. Il dialogo confessore-penitente in materia di sessualità e castità

La prospettiva giuridica del nostro tema ci ha portato innanzitutto a considerare tre situazioni molto specifiche, tre delitti che offendono la santità del sacramento della penitenza. **Ora ampliamo il discorso a toccare alcune questioni connesse al dialogo confessore-penitente in materia di sessualità e castità.**

Nella precedente normativa il tema veniva esplicitamente toccato nel can. 888. Nella prima parte, al par. 1, **si ricorda al sacerdote che nell’ascoltare le confessioni egli svolge a un tempo il compito di giudice e medico**, ministro, contemporaneamente, della divina giustizia e della misericordia, **con la duplice responsabilità di provvedere all’onore divino e alla salvezza delle anime**. Ritroviamo questi contenuti ad litteram nell’attuale nuovo canone 978 § 1.

Nel par. 2 dello stesso can. 888, quello che più ci interessa, si diceva:

«Caveat omnino [sacerdos] ne complicitis nomen inquirat, ne curiosis aut inutilibus quaestionibus, maxime circa sextum Decalogi praeceptum, quemquam detineat, et praesertim ne iuniores de iis quae ignorant imprudenter interroget».

Sviluppando il senso di questo ammonimento, il 16 maggio 1943 il Sant’Uffizio emanava un’Istruzione circa il comportamento dei confessori per quanto attiene al VI comandamento del Decalogo.

Il nuovo Codice, riformulando il can. 888 § 2 del CIC, così si esprime:

«Il sacerdote, nel porre domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell’età del penitente, e si astenga dall’indagare sul nome del complice» (can. 979).

Come si noterà, due sono le varianti introdotte: è scomparso il riferimento al “sesto precetto del Decalogo” dando **una raccomandazione ampia circa la prudenza e discrezione nel fare domande**, che viene ora estesa ad abbracciare qualsiasi questione venga trattata nella confessione. E, quindi, come è vero che il più contiene il meno, **l’invito alla prudenza vale anche per quanto riguarda i problemi della sessualità e della castità.**

Questa considerazione di comune buon senso, può essere avvalorata anche da altre più tecniche, quali: l’interpretazione del nuovo testo tenendo conto del can. 6 e il giudizio degli autori. Tra questi poniamo la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice, che nell’edizione del Codice corredata dalle Fonti, indica, quali fonti del can. 979: il can. 888 § 2 del CIC vigente e l’**Istruzione del Sant’Uffizio del 1943**, di cui già abbiamo fatto cenno, oltre al Nuovo rito della penitenza n. 10a. Pur avendo quest’opera un valore privato, la sua autorevolezza è indubbia.

Quindi, non solo il problema pastorale di come trattare il tema della sessualità e della castità rimane, giacché la natura umana non è cambiata – e la dimostrazione la può avere qualsiasi confessore nell’esercizio del suo ministero –, ma è utile e doveroso cogliere ispirazione per alcune linee di comportamento dalle norme emanate, norme che scaturiscono dalla profonda conoscenza che la Chiesa ha dell’uomo.

### 4. Un documento poco conosciuto

Cominciamo con il presentare per sommi capi l’**Istruzione del Sant’Uffizio datata 6 maggio 1943**, un documento tutto sommato poco conosciuto, anche perché – almeno sembra – **mai tradotto dalla lingua latina**. Il testo è suddiviso in quattro punti, preceduti da un preambolo. In esso vengono indicati il motivo dell’Istruzione e i destinatari.

#### 4.1. I motivi ispiratori dell’Istruzione

**Il sacramento della confessione**, dono della bontà divina, a motivo dell’inganno diabolico e della malizia umana **potrebbe tramutarsi da strumento di salvezza in occasione di rovina per i peccatori se amministrato con imprudenza e leggerezza**. In particolare, per quanto riguarda il tema della castità e della sessualità (*circa VI Decalogi praeceptum*) **al confessore è richiesto grande controllo nell’interrogare e**

**nell’istruire i penitenti**, come pure si esige un comportamento generale intriso di santità e rispetto, **specie con le donne**. Tutto questo al fine di **non offendere la sensibilità dei fedeli**, certamente, ma anche per **tutelare il confessore stesso**, che diversamente presterebbe il fianco a sospetti. Per questo si danno norme sui punti ritenuti di maggiore importanza.

#### 4.2. *I destinatari*

Sono i confessori e i futuri confessori, vale a dire, gli alunni dei seminari. In particolare, a questi si fa riferimento anche nel punto IV, auspicando che siano guidati e istruiti non solo quanto ai principi, ma con riferimento alla prassi, per apprendere come interrogare le diverse categorie di persone.

#### 4.3. *Le norme fondamentali*

Tre i punti toccati dal documento:

- a) come interrogare i penitenti in materia di sessualità e di castità;
- b) incompetenza del confessore riguardo a questioni di carattere igienico sanitario o istruzione sessuale;
- c) cautele da usarsi nelle relazioni con le donne.

La brevità del testo, a cui rimandiamo, dispensa da ulteriore sintesi. Qui si preferisce piuttosto evidenziare alcuni problemi di carattere generale e di attualità.

## 5. Considerazioni e problemi

### 5.1. *Valore del documento e attualità del tema*

L’Istruzione ha innanzitutto **un valore storico**: documenta l’atteggiamento assunto dalla Chiesa su un problema pastorale rilevante e delicato. Certo, alcune espressioni o indicazioni ora ci appaiono eccessive e superate; ciò tuttavia nulla toglie al **grande equilibrio che ispira tutto il testo**. In particolare sono da notare: **l’attenzione ai grandi principi**; **il senso delle diverse condizioni e mutazioni storiche**; la preoccupazione per i dettagli e **l’intuizione dei problemi**. L’attualità del testo sta dunque nel richiamare l’attenzione su temi pastorali senza dubbio reali: se sottovalutati o, peggio, non colti, ne verrebbe grave danno per il sacramento, il penitente, e magari, per il confessore.

### 5.2. *L’interrogazione prudente e discreta del penitente*

Uno dei temi di fondo è quello dell’interrogazione del penitente. In passato, questo capitolo era molto sviluppato nei trattati sulla penitenza in quanto considerato parte dei doveri irrinunciabili del confessore. **Due erano i presupposti principali.**

1. Il primo è costituito dalla **prospettiva giuridica** in cui è visto il sacramento della confessione. Come il battesimo viene amministrato per modo di “lavacro” e il matrimonio viene celebrato a modo di “contratto”, il sacramento della penitenza o confessione – secondo la più antica tradizionale concezione (Cf RP 31) – si esercita a modo di giudizio o di azione giudiziaria e questo informa la dottrina e la celebrazione del sacramento. In particolare, **per poter giudicare, il sacerdote deve “conoscere la causa”**, accertare se il penitente ha peccato e in qual misura, se è pentito e quali propositi abbia. Per l’acquisizione di questi elementi egli si affida soprattutto all’accusa che spontaneamente il penitente farà, ma che potrebbe anche non essere sufficiente. Da qui la necessità di interrogare.
2. Il secondo presupposto è la **dottrina tridentina circa l’integrità della confessione**. Per il concilio di Trento non basta una confessione generica; al contrario, si richiede, per i peccati mortali, una confessione “specificata” (il penitente dichiara i suoi peccati manifestandoli secondo il loro numero, la specie e le circostanze che la possono mutare) e “integrata”, non materialmente, ma formalmente. Questo comporta che il penitente manifesti tutti i suoi peccati in quanto lo può e si ricorda dopo un diligente esame di coscienza.

Responsabile che il sacramento venga vissuto nei suoi elementi essenziali, **il confessore provvede all’integrità anche interrogando il penitente.**

Ebbene, premesso che questi presupposti sono tuttora validi e richiamati anche nel nuovo Codice (cf cann. 960; 978; 988), **resta il problema del come interrogare**. Non solo è necessario **rimanere**

nell'ambito dei fini della confessione, ma anche entro quell'ambito si dovrà evitare con cura ciò che potrebbe rendere la confessione odiosa e più pesante del necessario o dar comunque l'impressione di indebita curiosità o di morbosità. Piuttosto «bisognerà saper intravedere ciò che si nasconde dietro un accenno timoroso o discreto, cogliere al volo il contenuto di un'accusa, delicata o sofferente. Tale **dignitosa discrezione** s'impone soprattutto in materia sessuale, **specialmente riguardo a donne e fanciulli**». Nel dubbio deve restare ben fisso nella mente l'antico monito comune tra i dottori: per ciò che riguarda domande **circa il sesto comandamento è meglio sbagliare per difetto che per eccesso (in materia luxuria multo melius est in pluribus deficere ratione integritatis Confessionis, quam in uno superabundare).**

### 5.3. Dall'interrogazione al dialogo

La recente riflessione ecclesiale sulla riconciliazione ha posto in evidenza il bisogno e l'importanza del dialogo all'interno del sacramento della penitenza. Anche questa può costituire un'ulteriore indicazione di metodo circa il nostro argomento. Vediamo innanzitutto alcuni testi autorevoli.

La Commissione Teologica Internazionale così si esprimeva in un documento preparatorio del Sinodo del 1983:

«Indubbiamente la figura autentica della confessione individuale necessita oggi d'un profondo rinnovamento spirituale [...]. Senza un rinnovamento del genere sarà impossibile superare la crisi del sacramento della penitenza. A tale scopo è necessario innanzitutto che i sacerdoti abbiano una più approfondita formazione spirituale e teologica, per venire incontro alle esigenze odierne del ministero della confessione. Quest'ultima infatti, deve includere più elementi di direzione spirituale e di dialogo fraterno».

Sull'importanza del dialogo penitenziale ritorna anche Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica *Reconciliatio et poenitentia*:

«Per l'efficace adempimento di tale ministero, il confessore deve avere necessariamente qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza temperata da mansuetudine e bontà. Egli deve avere, altresì, una seria e accurata preparazione [...] nelle diverse branche della teologia, nella pedagogia e nella psicologia, nella metodologia del dialogo e, soprattutto, nella conoscenza viva e comunicativa della parola di Dio» (n. 29).

Alla «metodologia del dialogo e specialmente, del colloquio pastorale» dice più oltre il Papa, ogni sacerdote deve essere preparato già dagli anni del seminario, in vista del ministero della penitenza sacramentale (cf n. 29). Anche alla luce di questi testi, possiamo dunque dire che **oggi al confessore è richiesto di saper fare un passo in più: passare cioè dall'interrogazione del penitente al dialogo con lui. Certo, il dialogo comprende anche la domanda, ma indubbiamente è qualcosa di più, e può permettere di vivere in modo più autentico la confessione.** Anche per ciò che riguarda il trattare, quando necessario, il tema della sessualità, se il confessore saprà instaurare un vero colloquio penitenziale, potrà **mettere il penitente in situazione di maggior confidenza e spontaneità**, ed egli stesso sarà facilitato nel raccogliere i necessari elementi di giudizio.

### 5.4. Relazione spirituale e sano rapporto affettivo

Un'ultima considerazione prende spunto dal n. 111 dell'Istruzione del Sant'Uffizio ove vengono indicate alcune cautele, così che **il rapporto, specie con le donne, che si viene a creare, non abbia ad alimentare una familiarità eccessiva e ambigua, con il pretesto del sacramento.** Come è ovvio, alcune indicazioni possono essere non più tanto attuali: lasciamo comunque al lettore di ritenere quelle che, nel contesto, considera più utili anche alla luce dell'esperienza.

Partiamo da una constatazione che ogni confessore può fare. Nell'ambito del sacramento, **tra penitente e confessore, si instaura un rapporto particolarissimo di confidenza e intimità.** Ciò, soprattutto, là dove confessione e direzione spirituale si intrecciano, il che presuppone frequentazione più intensa e familiarità crescente. Scrive padre C.A. Bernard:

«Dato che il dialogo spirituale istituisce un rapporto interpersonale, non può non sviluppare un clima affettivo che viene vissuto a due livelli:

– il primo, più evidente per il padre spirituale, è quello della carità soprannaturale [...];

– il secondo livello, quello dell'affettività naturale, sarà più sentito dal figlio spirituale, sia perché egli investe molto di più la sua affettività nella persona in cui ripone la sua ammirazione e il suo rispetto, sia perché questo rapporto occupa un posto assai rilevante nella sua vita affettiva; il padre spirituale lo conosce meglio di tutti e nella sua di menzione più profonda».

Del fatto che la relazione spirituale instaurata con il penitente generi anche un rapporto affettivo più o meno profondo, il confessore – e soprattutto il giovane prete – dovrà tenere conto, coltivando un atteggiamento di prudenza e vigilanza che gli permetta di vivere sempre il suo servizio verso i penitenti con totale libertà interiore e senza eccessivo coinvolgimento emotivo. **Alcune circostanze, poi, devono suggerire un più di lucidità e di avvertenza:** quando il/la penitente vive una situazione di prova e di sofferenza protratta e magari subita (per esempio, una donna abbandonata dal marito); in presenza di penitenti troppo assillanti ed eccessive, particolarità che denotano, sovente, persone poco equilibrate o che perseguono scopi poco spirituali.

## 6. Antichi e nuovi problemi

La prospettiva scelta per la nostra riflessione ci ha imposto precisi argini nella considerazione di **una materia che pone il confessore di fronte a situazioni, oggi, certamente più complesse che in passato.**

a) Innanzitutto per il rapido cambiamento dei costumi sessuali, fenomeno solitamente denominato rivoluzione sessuale caratterizzato, spesso, da una smoderata esaltazione della sessualità, dalla perdita del senso del pudore e dalla sottrazione della sessualità dal confronto con una norma oggettiva. Così la Dichiarazione *Persona humana* descrive l'attuale contesto culturale:

«Ciò che riguarda il sesso è oggi una materia che frequentemente e apertamente è trattata da libri, riviste, giornali e gli altri strumenti della comunicazione sociale. Frattanto s'è accresciuta la corruzione dei costumi di cui uno dei più gravi indizi è la smoderata esaltazione del sesso, mentre con la diffusione degli strumenti di comunicazione sociale e degli spettacoli, essa è arrivata a invadere il campo dell'educazione e a inquinare la mentalità comune. In questo contesto, se alcuni educatori, pedagogisti o moralisti han potuto contribuire a far meglio capire e integrare nella vita i peculiari valori dell'uno e dell'altro sesso, altri, invece, han proposto concezioni e modi di comportamento che sono in contrasto con le vere esigenze morali dell'essere umano, addirittura tali da favorire un licenzioso edonismo».

b) Oggi, inoltre, **il peccato contro la castità e i problemi che, in questo ambito, possono porsi al confessore, presentano una casistica più ampia e che si presenta con modalità nuove rispetto al passato.** Basti a questo riguardo richiamare alcuni recenti documenti della Chiesa e i temi in essi approfonditi:

- l'Enciclica *Humane vitae* (1968) di Paolo VI, circa la procreazione responsabile;
- il già citato *Persona humana* (1976) della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede che illumina tre questioni: la masturbazione, l'omosessualità e i rapporti prematrimoniali;
- gli Orientamenti educativi sull'amore umano (1983) della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che richiama alcuni elementi e problemi dell'odierna educazione sessuale;
- il Documento *Cura pastorale delle persone omosessuali* (1986) della Congregazione per la Dottrina della Fede.
- l'Istruzione *Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione* (1987) della Congregazione per la Dottrina della Fede, su alcune questioni di attualità, quali la fecondazione artificiale sia eterologa che omologa.

Che dire, infine, dei problemi posti dal diffondersi dell'aids e dalla constatazione dell'alto rischio di trasmissione della malattia proprio a mezzo dei rapporti sessuali? **Tutte queste tematiche entrano ormai, più di quanto si possa immaginare, nel dialogo confessore-penitente. Il confessore, da parte sua, non solo dovrà conoscere l'esistenza di tali problemi ma dovrà essere preparato a individuarli e ad affrontarli nel dialogo penitenziale, con prudenza, delicatezza e dottrina.**

e) Nel clima culturale che con rapidi cenni poco sopra abbiamo descritto, infine, anche i delitti di cui si è trattato nella prima parte non andranno considerati cose d'altri tempi.

In un testo riservato, inviato dalla Penitenzieria Apostolica ai vescovi e ai superiori maggiori nel 1984 e poi reiterato nel 1987, si legge:

«Anche se su argomenti tanto scabrosi non conviene affatto scendere a delle cifre, bisogna tuttavia dire chiaramente che questi delitti si commettono ancor oggi, e che non sono così eccezionali da autorizzare genericamente i sacerdoti a ritenere ragionevolmente che nel loro ministero pastorale non incontreranno mai dei colpevoli di questi delitti: la fragilità della natura umana per i peccati originali e personali è tale da non meravigliare che avvengano e si ripetano tali cose».

## 7. Conclusione

A partire dai riferimenti del Codice abbiamo messo in luce una serie di possibili problemi, difficoltà, pericoli legati all’esercizio del ministero della confessione.

Ne potrebbe risultare, nel lettore, e un po’ a ragione, una impressione negativa e pessimistica rispetto agli elementi positivi e rassicuranti che, soprattutto ai nostri giorni, vengono evidenziati a riguardo di questo sacramento. Tuttavia esiste anche quest’altra faccia della medaglia che **la Chiesa, esperta in umanità**, ci invita a guardare con realismo. Ma anche così rimane vero ciò che è affermato nella *Reconciliatio et paenitentia*:

**«Il ministero del confessore è – senza dubbio – il più difficile e delicato, il più faticoso ed esigente, ma anche uno dei più belli e consolanti ministeri del sacerdote»** (n. 29).

## Appendice

### Istruzione del Sant’Uffizio circa il comportamento dei confessori per quanto attiene al VI comandamento del Decalogo, emanata il 16 maggio 1943

«**La Chiesa non ha mai ommesso di usare ogni impegno e sollecitudine perché il sacramento della penitenza** “che, dopo la perdita dell’innocenza battesimale, è stato dato come occasione di salvezza dalla bontà divina, **a motivo dell’inganno diabolico e della malizia di uomini che usassero con cuore perverso i doni di Dio, non si tramutasse in lacrimevole rovina** per i poveri peccatori in preda al naufragio”, e un’istituzione destinata alla salvezza delle anime finisse in qualche modo a loro rovina e a danno della santità e della dignità sacerdotale, per colpa dell’imprudenza e della leggerezza umana. In questa materia **è, soprattutto, da non trascurare il pericolo legato al fatto che il confessore non si controlli nell’interrogare e nell’istruire i penitenti circa il VI comandamento del Decalogo** con prudenza e cautela come esige la difficoltà dell’argomento, ma si spinga oltre la misura e la necessità di provvedere all’integrità della confessione e al bene dei penitenti; o **se tutto il suo modo di comportarsi, soprattutto con le donne, manchi della dovuta santità e gravità: questi atteggiamenti, infatti, offendono facilmente la sensibilità dei fedeli, prestano il fianco a sospetti e possono costituire l’inizio di una profanazione del sacramento.** Dunque, per venire incontro a queste difficoltà con ogni impegno e cura, questa Suprema S. Congregazione ritenne opportuno procedere alla stesura di norme alle quali i confessori devono rivolgere con zelo l’attenzione più viva; e i futuri confessori, nei seminari e negli studi teologici, siano aiutati a giungere a piena maturità.

**I. Il Codice di diritto canonico molto opportunamente ammonisce il confessore a non trattenere alcuno su questioni curiose o inutili, soprattutto riguardo al VI comandamento, e, soprattutto, a non interrogare con imprudenza i giovani su argomenti che ignorano** (can. 888 § 2). Inutili sono le questioni che non risultano in alcun modo necessarie all’integrità dell’accusa del penitente o alla conoscenza delle disposizioni del suo spirito. Il penitente è, infatti, tenuto, per divina disposizione, a confessare soltanto tutti e singoli i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente perdonati dal potere della Chiesa, dei quali, dopo un diligente esame di coscienza, sia consapevole, come anche a spiegare in confessione le circostanze che mutano la specie dei peccati”, purché, tuttavia, gli sia stata nota, peccando, la loro malizia specifica, e, quindi, ne abbia contratto la colpa. Di queste soltanto, perciò, il confessore è tenuto a procurarsi notizia dal penitente, se ha fondato motivo di sospettare che esse sono state ommesse nella confessione, in buona o cattiva fede; e se talora risulta che l’esame di coscienza di un penitente è tutto da rifare,

si impegni nell'interrogare, ma non oltre i limiti di una prudente congettura e tenendo conto della condizione del penitente.

**Sono, dunque, da omettere, perché inutili, domande moleste e, in questa materia, piene di pericoli riguardo a peccati circa i quali il penitente non è raggiunto da nessun vero e serio sospetto;** come anche circa della specie di peccati che non è verosimile egli abbia commesso; così circa i peccati materiali, a meno che il bene dello stesso penitente o la necessità di rimuovere un male comune richieda o consigli un'ammonizione; lo stesso per le circostanze indifferenti sotto il profilo morale e soprattutto quanto al modo in cui il peccato è stato commesso. Anzi **se il penitente spontaneamente, per ignoranza, scrupoli e malizia varca i limiti o offende, con le sue parole, la pudicizia, nello spiegare i peccati di lussuria o le tentazioni, il confessore con prudenza, ma in maniera pronta e ferma, non ometta di impedirglielo.** Ricordi, inoltre, il confessore che **il precetto divino sull'integrità della confessione non urge se si determina, per il penitente o il confessore, un grave danno, che sia estrinseco alla confessione;** dunque quando, dall'interrogazione, sorge un fondato timore di scandalo per il penitente o di rovina per lo stesso confessore, bisogna rinunziarvi. **Nel dubbio, resti scolpito nella mente il monito comune fra i dottori, che, cioè, in questa materia è meglio venir meno in qualcosa che eccedere con pericolo di rovina.** Infine il confessore, interrogando, proceda **sempre con somma cautela**, proponendo anzitutto argomenti di tono generale e, infine, se è il caso, con questioni più definite. Queste, però, siano sempre formulate con **brevità, discrezione, onestà**, evitando in ogni caso espressioni che accendano la fantasia o i sensi o scandalizzino gli ascoltatori pii.

**II.** Di non minore prudenza o gravità il confessore necessita quando, adempiendo il suo compito di medico e di maestro, esorta e istruisce. **Ricordi anzitutto, e come è giusto, che gli è stata affidata la cura non dei corpi ma delle anime. Non gli compete, dunque, di dare ai penitenti consigli che attengano alla medicina o all'igiene**, ed eviti assolutamente tutto ciò che potrebbe suscitare meraviglie o indurre scandalo. **Se risultano necessari, anche per la coscienza, consigli in questi ambiti, essi siano dati da un esperto onesto, prudente e competente in dottrina morale: a lui il penitente va indirizzato. Parimenti non osi il confessore, spontaneamente o dietro richiesta, istruire i penitenti sulla natura o sui modi dell'atto attraverso il quale si trasmette la vita**, e mai sia indotto a ciò da alcun pretesto. Trasmetta ai suoi penitenti l'istruzione morale e gli opportuni consigli secondo la dottrina degli autori approvati, e ciò con prudenza, onestà, moderazione, non al di là della vera necessità del penitente; e non sarà fuori luogo notare che **agisce in modo sconsiderato e non conforme al suo compito chi sembra unicamente preoccupato di far domande e dar consigli riguardo a questi peccati.**

**III.** Infine non va dimenticato che il mondo è posto nel maligno (cf Gv 5,19) e che "il sacerdote nella vita di ogni giorno si trova come in mezzo a una generazione perversa, così da dover temere spesso, anche nell'esercizio della carità pastorale, che si annidino le insidie del serpente infernale".

Per questo **occorre che si comporti sempre con somma cautela**, soprattutto con le donne sue penitenti, evitando con cura tutti i comportamenti che potrebbero alimentare familiarità o amicizia pericolosa. **Non sia, dunque, curioso nel conoscerle e non osi chiedere direttamente o in modo indiretto il loro nome.** Non usi assolutamente il tu nella conversazione, quando ciò significa familiarità di rapporto; non permetta che le loro confessioni si protraggano oltre il tempo necessario; si astenga dal trattare in confessione di argomenti non attinenti a problemi di coscienza; non si permetta scambio di visite o rapporti epistolari con loro senza vera necessità, né lunghi colloqui in sacristie, portinerie, parlatori o altri luoghi, neppure col pretesto della direzione spirituale.

Con ogni cura il confessore deve evitare che, con la finzione della pietà, affetti umani si insinuino o vengano alimentati nel suo animo o in quello dei penitenti; deve, anzi, senza sosta impegnarsi "per agire secondo l'istinto e la guida della fede in tutto ciò che compie nel sacro ministero".

**IV.** Per poter compiere con maggior facilità e sicurezza tale ministero, **i confessori siano pienamente guidati e istruiti dai loro maestri**, e non solo quanto ai principi, ma attraverso la casistica e in riferimento alla prassi, **per apprendere con cura come, circa il VI comandamento del Decalogo, devono essere interrogati i penitenti**, fanciulli, giovani, adulti e soprattutto donne; quali argomenti siano necessari o utili, quali, invece, da omettere, e quali vocaboli devono essere usati, tenendo conto degli idiomi locali.»